

- □■□ -

Ai sensi dell'art. 154 c.p.c. "il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza (...)". Ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il termine concesso al perito risulta prorogabile "per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato". Sempre l'art. 154 c.p.c. prescrive che "una seconda proroga può essere concessa solo per motivi particolarmente gravi".

Nel caso di specie sono già state concesse due proroghe e il motivo per cui si richiede la terza è estraneo alla volta giustificativa dell'art. 52 cit. ma, soprattutto, va a danno della ragionevole durata del procedimento che deve essere definito in tempi celeri, con monito rivolto al giudice ma anche al Consulente, come la modifica normativa dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c. ora riconosce espressamente.

La richiesta va, quindi, rigettata. Essendo nelle more comunque decorso il termine, nel rispetto della data finale, si riorganizza la sistematica delle comunicazioni interlocutorie.

**PER QUESTI MOTIVI**

*Letti e applicati gli art. 154 c.p.c., 52 d.P.R. 115/2002,*

**RIGETTA**

l'istanza di proroga

**ORDINA**

al CTU di comunicare la perizia alle parti entro e non oltre il 30 gennaio 2012;

abilita le parti alle note difensive al CTU entro il 10 febbraio 2012;

dispone che il CTU depositi perizia e osservazioni sulle note dei difensori, in Cancelleria, entro la data del 20 febbraio 2012.

**MANDA**

alla cancelleria perché il decreto sia comunicato alle parti e al CTU

**Varese lì 10 gennaio 2012**

**Il giudice istruttore**

*dott. Giuseppe Buffone*